REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393 come additivo per mangimi da utilizzare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali, e contiene la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(4) Nel parere del 18 marzo 2025 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393 è sicura per le specie bersaglio quando è usata come integratore dietetico in quantità adeguate, in funzione dei relativi bisogni nutrizionali. A causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici l'Autorità nutre tuttavia preoccupazioni in merito all'uso della L-arginina nell'acqua di abbeveraggio. L'Autorità ha concluso che l'uso della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393 nell'alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. In assenza di dati, essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che la sostanza sia un irritante per la pelle e/o per gli occhi o un sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell'aminoacido L-arginina per l'alimentazione dei non ruminanti. Affinché la supplementazione di L-arginina sia efficace tanto nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, è necessario proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80393 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza come additivo per mangimi. La Commissione ritiene che l'uso sicuro di tale aminoacido nell'acqua di abbeveraggio, per quanto riguarda i possibili rischi per l'igiene, debba essere considerato

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal*, 23(5), e9453. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9453.